

Decreto del Sindaco Metropolitanano

N. 122 del 15 settembre 2020

Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 di competenza dell'organo esecutivo ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000. Settore Finanze e Tributi Contabilità - centro di costo 70 Personale – Trattamento Economico (VPEGSIND05/2020)

Il Sindaco Metropolitanano

Presa in esame la proposta in oggetto;

Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Nell'esercizio delle proprie competenze;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Vista la legge 56/2014

Vista la legge regionale 2/2016

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art. 49 del TUEL 267/2000;

Decreta

di approvare la proposta di cui alla premessa n.0092009040025 del **Settore Finanze e Tributi, Contabilità** parte integrante e sostanziale del presente atto;

di incaricare l'**Ufficio Bilancio e Rendiconto** di dare esecuzione al presente decreto;

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitanano

Paolo Truzzu



IL SINDACO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DECRETO

n. 0092009040025

SETTORE PROPONENTE:

FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ'

SERVIZIO FINANZIARIO

Ufficio Bilancio e Rendiconto

Oggetto: **Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 di competenza dell'organo esecutivo ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000. Settore Finanze e Tributi Contabilità - centro di costo 70 Personale – Trattamento Economico (VPEGSIND05/2020)**

VISTO l'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione* che prevede, tra l'altro, quanto segue:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*

- *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
 - d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione .*

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) *le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
- b) *le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
- c) *le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- d) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*
- e) *le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*
- e-bis) *in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta .*

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. *Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:*

- a) *le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*
- b) *le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.*

VISTO l'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che, in materia di Piano Esecutivo di Gestione, prevede quanto segue:

- 1. *L'Organo Esecutivo delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individuando gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
- 2. *Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*
- 3. *L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.*
- 3-bis. *Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 in data 16/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 (sezione strategica e sezione operativa);
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 38 in data 30/12/2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e i relativi allegati;
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 23 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG/Piano delle Performance 2020/2022;

VISTA la nota prot. n. 22920 del 04/09/2020 presentata dal Settore - centro di costo 70 Personale – Trattamento economico, con la quale, al fine di consentire l'attivazione del comando in entrata da un altro Ente di un "Istruttore tecnico (categoria C)" si richiede la seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 :

(annualità 2020)

a) decrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli di PEG per un importo totale di € 10.300,00:

- capitolo 260101 "Stipendi ed assegni al personale" per un importo di € 8.000,00
- capitolo 260102 "Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)" per un importo di € 2.300,00

b) incrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli di PEG per un importo totale di € 10.300,00:

- capitolo 2601019 "Rimborso stipendi ed assegni al personale comandato da altri enti" per un importo di € 8.000,00
- capitolo 2601021 "Rimborso oneri riflessi relativi al personale comandato da altri enti" per un importo di € 2.300,00

(annualità 2021)

a) decrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli di PEG per un importo totale di € 31.000,00:

- capitolo 260101 "Stipendi ed assegni al personale" per un importo di € 24.000,00
- capitolo 260102 "Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)" per un importo di € 7.000,00

b) incrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli di PEG per un importo totale di € 31.000,00:

- capitolo 2601019 "Rimborso stipendi ed assegni al personale comandato da altri enti" per un importo di € 24.000,00
- capitolo 2101021 "Rimborso oneri riflessi relativi al personale comandato da altri enti" per un importo di € 7.000,00

(annualità 2022)

a) decrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli di PEG per un importo totale di € 31.000,00:

- capitolo 260101 "Stipendi ed assegni al personale" per un importo di € 24.000,00
- capitolo 260102 "Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)" per un importo di € 7.000,00

b) incrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli di PEG per un importo totale di € 31.000,00:

- capitolo 2601019 “Rimborso stipendi ed assegni al personale comandato da altri enti” per un importo di € 24.000,00
- capitolo 2101021 “Rimborso oneri riflessi relativi al personale comandato da altri enti” per un importo di € 7.000,00

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, le variazioni del piano esecutivo di gestione sono di competenza dell’Organo Esecutivo, ad eccezione di quelle previste dal comma 5-quater, lettera a), dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso;

CONSIDERATO CHE la variazione al Piano Esecutivo di Gestione di cui al presente atto:

- non comporta la modifica del DUP 2020-2022;
- è coerente con tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2020-2022;
- è compatibile con i limiti di spesa per il personale per il triennio 2020-2022

RILEVATO CHE, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al PEG non richiedono il parere dell'organo di revisione;

RITENUTO pertanto opportuno variare il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 per l'annualità 2020, a seguito delle citate note, assegnando contestualmente ai responsabili le nuove risorse finanziarie risultanti dalla presente variazione di PEG;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l’urgenza di provvedere con sollecitudine e richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

DI VARIARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano esecutivo di gestione 2020-2022, sulla base della variazione al PEG finanziario, annualità 2020 (stanziamenti di competenza e di cassa) e annualità 2021 (stanziamenti di competenza) allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

(Allegato n. 1);

DI DARE ATTO che con la presente variazione del Piano Esecutivo di gestione è rispettato il limite di spesa di personale come risulta dal prospetto allegato al presente atto;

(Allegato 2)

DI ALLEGARE la relazione illustrativa delle ragioni della presente variazione del Piano Esecutivo di gestione 2020/2022 del Settore Finanze e Tributi;

(Allegato n. 3)

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dirigente Responsabile dei centri di costo interessati;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri (Art. 49 Testo Unico 267/2000)

Il Responsabile del Settore esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Cagliari li, _____

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Paola Gessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Cagliari li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Gessa

ALLEGATO DIGITALE AL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N° 122 del 15/09/2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente
dal 15/09/2020 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi

L'Incaricato

Cagliari li 15/09/2020